

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PARSIFAL APS

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 18,00 presso Accademia di Musica Stefano Strata, sita in Pisa, Piazza Guerrazzi n. 15, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci. Sono presenti i Sigg. Marco Borghini, Giovanni Carmassi e Mariamichela Russo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto per adeguamento alla normativa in materia di Enti del terzo settore (D. Lgs. 117/2017)

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Mariamichela Russo, e funge da segretario il prof. Giovanni Carmassi.

Relativamente al punto dell'O.d.g. la Presidente illustra le modifiche apportate allo Statuto per adeguarlo alla normativa degli enti del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117). L'Assemblea approva le modifiche all'unanimità.

Le modifiche apportate vengono indicate nel nuovo statuto che si allega al presente verbale.

Esaurita la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 19.00, dichiara sciolta l'Assemblea previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

I soci : Marco Borghini Marco Borghini

Giovanni Carmassi (segretario) Giovanni Carmassi

Mariamichela Russo (presidente) Mariamichela Russo

Statuto dell'Associazione Musicale Parsifal APS

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale *Parsifal APS*, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Pisa, Piazza Guerrazzi n. 15

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale. Svolge in particolare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera d, e attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. Essa intende operare in particolare nel settore della musica e persegue la sua diffusione sia sul territorio della città di Pisa sia sull'intero territorio nazionale svolgendo le seguenti attività primarie:

- 1) Organizzare e gestire corsi di musica.
- 2) Organizzare e gestire esibizioni e concerti di musica.
- 3) Organizzare e gestire convegni sulla cultura musicale.
- 4) Organizzare e gestire stage e masterclass attinenti all'approfondimento della cultura musicale.
- 5) Organizzare e gestire concorsi musicali di rilievo nazionale ed internazionale di musica.
- 6) Organizzare e gestire corsi di formazione per il personale scolastico.
- 7) Organizzare e gestire manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, corsi di aggiornamento, scambi artistici e internazionali intesi come momento di valorizzazione e arricchimento della sfera culturale.
- 8) Partecipare come associazione a manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali.
- 9) Pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici.
- 10) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo delle predette attività istituzionali che avranno carattere secondario e strumentale.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. L'Associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica e aconfessionale. Non pone alcuna restrizione di sesso, colore, religione, censo ai propri associati. L'esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica e religiosa dovranno avvenire in altre sedi.

Art 7) I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci effettivi e soci sostenitori. I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione, così come indicati nell'atto costitutivo. I soci effettivi sono coloro che, in possesso di determinati requisiti morali e professionali, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono coloro che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, si associano al fine di usufruire dei corsi annuali di musica e svolgere le attività di promozione culturale inerenti all'oggetto dell'associazione. Tutti i soci si impegnano direttamente nelle attività dell'Associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alla crescita e allo sviluppo della medesima. Il numero complessivo dei soci deve risultare annualmente almeno di sette ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.lgs 117/2017.

Art. 8) Le modalità associative dei soci fondatori e dei soci effettivi sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo; pertanto la loro partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea salvo il diritto di dimissioni volontarie del socio che potrà essere esercitato in qualunque momento con preavviso di sette giorni.

Possono essere ammessi ad assumere la qualifica di soci effettivi coloro che, condividendo lo spirito e le finalità dell'associazione, posseggano specchiati requisiti etici e morali e una verificabile competenza nel campo della cultura musicale. I predetti requisiti etici e professionali vengono dettagliati in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Coloro che chiedono di essere ammessi a tale qualifica devono presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione e versare una quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo mediante regolamento. L'ammissione all'Associazione in qualità di socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Il Consiglio Direttivo ha obbligo di pronunciarsi entro 90 giorni dalla ricezione della domanda con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata e la sua eventuale decisione di diniego è impugnabile da parte del soggetto interessato di fronte all'Assemblea Straordinaria dei soci entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. I soci effettivi non possono essere minorenni.

La qualifica di socio fondatore e socio effettivo si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo a mani o mediante l'invio di lettera raccomandata indirizzata alla sede sociale o messaggio di posta elettronica certificata. Le dimissioni hanno effetto trascorsi sette giorni dalla ricezione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9) I soci sostenitori assumono tale qualifica per un anno, da settembre ad agosto, pari alla durata di un anno accademico, salva la possibilità di dimissioni anticipate. I soci sostenitori corrispondono una quota associativa annuale che viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale può essere frazionata su richiesta del socio fino a dieci rate a cadenza mensile a partire dal mese di settembre. In caso di dimissioni anticipate la quota associativa dovrà essere corrisposta soltanto per il periodo di tempo in cui il socio ha assunto tale qualifica. La mancata corresponsione di almeno due quote consecutive comporta la perdita della qualifica di socio. Nell'ambito dell'anno accademico il socio può chiedere la sospensione della propria qualità di socio per gravi impedimenti. In tal caso il socio non ha obbligo di corrispondere la frazione di quota annuale relativa al periodo di sospensione della propria qualifica. Le dimissioni e la sospensione del socio sostenitore sono immediatamente efficaci dalla data della comunicazione alla segreteria della associazione.

L'ammissione all'Associazione del socio sostenitore avviene mediante presentazione della relativa domanda presso la segreteria dell'associazione. Le domande di ammissione a socio sostenitore presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che

sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative che sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili.

Tutti i soci, trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione, hanno diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria. I soci fondatori e i soci effettivi, considerate le specifiche qualifiche professionali e morali da essi possedute, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e possono ricoprire le cariche sociali previste dal presente Statuto.

Art. 11) L'espulsione dei soci fondatori, effettivi e sostenitori è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al socio interessato. Il predetto provvedimento è impugnabile da parte dell'interessato di fronte all'Assemblea Straordinaria dei soci entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Art. 15) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Tutti i soci, se in regola con il pagamento delle quote associative, possono assistere, avanzare proposte, partecipare alla discussione con diritto di voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due terzi dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, in particolare elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Bo...
11/11/2022
Alessandro Ruffini

d) approva il bilancio;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera su ogni altro oggetto di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

h) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dalla Statuto;

In sede straordinaria: delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci fondatori ed effettivi un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci fondatori, effettivi e sostenitori, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci fondatori, effettivi e sostenitori presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta fra i soci fondatori ed effettivi un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci fondatori, effettivi e sostenitori e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci fondatori, effettivi e sostenitori presenti e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo gestionale ed esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Soltanto i soci fondatori e i soci effettivi possono essere membri del Consiglio Direttivo. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio direttivo e decadono solo in caso di commissione di illeciti e violazione dello statuto.

Art. 22) Ogni tre anni, allo scadere del mandato, il Consiglio Direttivo indice entro la fine dell'anno solare l'assemblea ordinaria ai fini del rinnovo dello stesso. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo consiglio. L'assemblea è convocata con preavviso di almeno 20 giorni. I soci effettivi che intendono entrare a far parte del Consiglio Direttivo devono proporre la propria candidatura con comunicazione scritta da inviare alla segreteria dell'Associazione almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Ordinaria; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio

Manuela Basso
Roberto Basso

 Direttivo, qualora quest'ultimo scenda al di sotto del numero minimo di due previsto dalla Statuto, lo stesso procede alla surroga attingendo al primo dalla lista dei non eletti. Nel caso di indisponibilità o esaurimento della lista stessa, il Consiglio procederà con nuove elezioni tramite convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi; la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Il Consiglio direttivo cura la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta, può assumere professionisti qualificati, attraverso la stipulazione di contratti di lavoro autonomo, per garantire il pieno e costante svolgimento delle attività dell'Associazione quali i corsi di musica annuali, gli stage, i masterclass, i concerti, i concorsi internazionali, i convegni.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta, può assumere personale dipendente per lo svolgimento delle attività di segreteria al fine di coadiuvare gli organi associativi per garantire il pieno e costante funzionamento della struttura amministrativa della Associazione.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in un'unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente per ogni singola riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e delibera sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art.28) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei

Mano Pao
Mano Pao
Mano Pao

casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo elegge un Vice-Presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri che svolgerà le funzioni di Presidente in caso di temporaneo impedimento di quest'ultimo. Qualora l'impedimento del Presidente a svolgere i compiti inerenti alla propria carica si prolunghi per un periodo di oltre 30 giorni il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Tesoriere

Art. 31) Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Egli custodisce i verbali delle assemblee, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conserva i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

Art. 32) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, cura la redazione delle scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 33) Le funzioni di Presidente e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 34) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sarà superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati ai sensi dell'art. 36 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 35) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a

Handwritten signature: Massimo Sclafani

menz che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 36) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo è esposto in bacheca nella sede dell'Associazione per dieci giorni entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.37) Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa richiesta con raccomandata a.r al Consiglio Direttivo, il quale dovrà consentire al richiedente di consultarli entro dieci giorni dalla ricezione della stessa.

Art.38) L'Assemblea Ordinaria nomina ogni tre anni a maggioranza assoluta il Collegio dei Revisori composto da soggetti estranei all'Associazione. Il Collegio dei Revisori, costituito fino a un massimo di tre soggetti, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e fornisce un parere sui bilanci.

Scioglimento

Art. 39) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con il voto di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci fondatori ed effettivi, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. La devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D.Lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS individuati dal Consiglio Direttivo a maggioranza o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Norme finali

Art. 40) La competenza territoriale a decidere su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, sarà del Tribunale di Pisa.

Art. 41) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione.

Pisa 10 novembre 2022

Soci fondatori ed effettivi:

Mariamichela Russo 

Marco Borghini 

Giovanni Carmassi 